# STATUTO

# DISTRETTO DIGITALE ITALIANO

## Art. 1 - Denominazione e sede

1. Distretto Digita e ta iano assume a forma giuridica di associazione ne o spirito de a Costituzione de a Repubb ica ta iana ed in ossequio a quanto previsto dag i artt. 36 e seguenti 'associazione denominata Distretto Digita e ta iano.

2. L'associazione ha sede ega e in Roma.

3. trasferimento de a sede ega e non comporta modifica statutaria, ma 'obb igo di comunicazione ag i uffici competenti.

## Art. 2 - Statuto

1. L'Associazione è discip inata da presente statuto ed agisce secondo quanto previsto dag i artt. 36 e seguenti de Codice Civi e.

2. L'assemb ea de ibera 'eventua e rego amento di esecuzione de o statuto per a discip ina deg i aspetti organizzativi più partico ari.

## Art. 3 - Efficacia dello statuto

1. Lo statuto vinco a a a sua osservanza g i aderenti a 'organizzazione; esso costituisce a rego a fondamenta e di comportamento de 'attività de a organizzazione stessa.

## Art. 4 - Interpretazione dello statuto

1. Lo statuto è va utato secondo e rego e di interpretazione dei contratti e secondo i criteri de 'artico o 12 de e pre eggi a codice civi e.

## Art. 5 - Scopo

1. L'associazione non ha scopo di ucro.

2. L'Associazione:

a) rappresenta e tute a a ive o naziona e g i interessi economici, mora i, socia i e professiona i deg i operatori professiona i che operino sia in forma individua e che di soggetto giuridico ne e professioni digita i qua i, a tito o non esaustivo, Animation, Architecture, Art Direction, Augmented Rea ity Expert, Big Data Architect, Branding, Cartooning, Cinematography, Computer Animation, Content Managers, Copywriting, Crafts & Makers, Creative Direction, Digita Photography, Drawing, Digita Art, Digita Journa ism, Digita Marketing, Digita PR, Digita Strategic P anner, E-Commerce Specia ist, E- Learning Specia ist, Exhibition Design, Fashion, Furniture Design, Fashion Sty ing, Game Design, Graphic Design, ustration, ncisori, ndustria Design, nformation Architect, nterior Design, Jewe ry Design, Know edge Manager, Makers, Mobi e App ication Deve oper, Music, On ine Store Manager, Photography, Product Design, Programming, Reputation Specia ist, SEO Specia ists, SEM Specia ists, Search Engine Expert, Server Side Web Deve oper, Sound Design, Stampa Digita e, Street Art, Transmedia web editor, U /UX, Visua Effects, User Experience Designer, Web Accessibi ity Expert, Web Account Manager, Web Ana yst, Web Advertising , Web Art Direction, Web Business Ana yst, Web Community Specia ists, Web Design, Web DB Administrator, Web Project Manager, Server Side Web Deve opers, Web Server Administrator, Web Security Expert, Mobi e App ication Deve opers, Wikipedian experts, Growth hacker, Videomapping specia ists, Visioneering e e nuove professioni che emergeranno da e potenzia ità app icate de e tecno ogie e dei media digita i, attraverso forme di concertazione con g i a tri ive i de sistema di rappresentanza, e nei rapporti con Amministrazioni, Enti, organismi e/o soggetti istituziona i, socia i, po itici, individua i e co ettivi, pubb ici e privati;

b) favorisce e re azioni tra g i associati per o studio e a riso uzione dei prob emi di comune interesse;

c) designa e nomina i propri rappresentanti o de egati in enti, organi e commissioni, nei qua i a rappresentanza co ettiva unitaria deg i associati sia richiesta o ammessa;

d) assicura ag i associati, co ettivamente ed individua mente, assistenza e consu enza su e materie di interesse specifico per i settori rappresentati e in coerenza con e oro esigenze di svi uppo economico, di qua ificazione e di supporto;

e) cura a formazione, ’informazione e ’aggiornamento continuo professiona e e genera e deg i associati e pone in essere ogni iniziativa necessaria, opportuna o uti e per a promozione, o svi uppo e a crescita de a qua ità ed efficienza azienda e e professiona e;

f) esercita ogni a tra funzione che sia ad essa conferita da eggi, rego amenti e disposizioni di Autorità pubb iche, o dai de iberati di Organi associativi propri;

g) favorisce e promuove a crescita e o svi uppo comp essivo de e professioni deg i Associati;

h) favorisce a costituzione e i funzionamento, a ive o territoria e, de e proprie artico azioni organizzative e operative;

i) può organizzarsi in maniera decentrata su territorio, costituendo aggregazioni di mprese Associate sotto forma di Comitati di Rappresentanza a ive o interprovincia e, regiona e, interregiona e o associazioni provincia i e/o regiona i.

3. L'Associazione non può svo gere attività diverse da que e sopraindicate ad eccezione di que e strumenta i od accessorie a que e statutarie, in quanto integrative de e stesse.

## Art. 6 - Soci

1. numero dei soci e' i imitato. Possono essere soci de 'associazione, senza a cuna forma di discriminazione, e persone fisiche e giuridiche che condividono g i scopi de 'associazione e presentano un curricu um di studi e/o di esperienze ta e da poter garantire un contributo fattivo a a rea izzazione dei fini istituziona i de soda izio.

## Art. 7 - Ammissione del socio

1. Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare a re ativa richiesta a consig io direttivo, impegnandosi ad attenersi a presente statuto e ad osservarne g i eventua i rego amenti e e de ibere adottate dag i organi de 'associazione. consig io direttivo, o disgiuntamente ogni suo componente, potrà chiedere a 'aspirante socio ogni documentazione uti e a fine di va utare a richiesta di ammissione.

2. Le persone giuridiche che intendano diventare socie de 'associazione dovranno presentare richiesta di associazione firmata da proprio rappresentante ega e.

3. consig io direttivo deciderà, entro sessanta giorni da a presentazione de a domanda di ammissione, su 'ammissione o meno de nuovo socio a 'interno de 'associazione.

4. La de ibera di rigetto de a domanda di ammissione dovrà essere motivata e trasmessa a 'interessato, i qua e potrà chiedere i riesame de a domanda a a prima assemb ea uti e, corredando a domanda di ammissione con a documentazione ritenuta più opportuna.

5. A 'atto de 'accettazione de a richiesta da parte de 'associazione i richiedente acquisirà ad ogni effetto a qua ifica di socio e sarà inserito ne ibro soci.

6. soci possono essere:

a) soci fondatori: sono soci fondatori e persone fisiche o giuridiche che hanno firmato 'atto costitutivo e que i che successivamente e con de iberazione insindacabi e e inappe abi e de comitato direttivo saranno ammessi con ta e qua ifica in re azione a a oro fattiva opera ne ’ambiente associativo; i soci fondatori hanno diritto di voto.

b) soci professiona i: sono soci professiona i e persone fisiche e giuridiche che aderiscono a 'associazione prestando una attività preva entemente gratuita e vo ontaria secondo e moda ità stabi ite da consig io direttivo e versando una specifica quota stabi ita da consig io stesso; i soci professiona i hanno diritto di voto.

c) soci aderenti: e persone fisiche e giuridiche che aderiscono a 'associazione prestando una attività preva entemente gratuita e vo ontaria secondo e moda ità stabi ite da consig io direttivo e versando una specifica quota stabi ita da consig io stesso;

d) soci onorari: sono soci onorari e persone fisiche e giuridiche e g i enti che abbiano acquisito partico ari meriti per a oro opera a favore de 'associazione o che siano impossibi itati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo;

e) soci sostenitori o promotori: sono soci sostenitori tutti co oro che contribuiscono ag i scopi de 'associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.

7. La quota associativa è intrasmissibi e.

## Art. 8 - Diritti e doveri dei soci

1. soci de 'organizzazione hanno i diritto di:

- e eggere g i organi socia i e di essere e etti neg i stessi;
- essere informati su e attività de 'organizzazione e contro arne 'andamento;
- essere rimborsati da e spese effettivamente sostenute e documentate per 'attività prestata, ai sensi di egge;
- prendere atto de 'ordine de giorno de e assemb ee, prendere visione de rendiconto economico – finanziario, consu tare i verba i;
- votare in Assemb ea purché iscritti da a meno tre mesi ne ibro deg i associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

2. G i stessi soci hanno i dovere di:

- rispettare i presente statuto e 'eventua e rego amento interno;
- svo gere a propria attività in favore de a comunità e de bene comune in modo persona e, spontaneo e gratuito, senza fini di ucro, anche indiretti ed esc usivamente per fini di so idarietà;
- versare a quota associativa secondo 'importo annua mente stabi ito. La quota associativa è persona e, non è rimborsabi e e non può essere trasferita a terzi o riva utata.

## Art. 9 - Volontari

1. La qua ità di vo ontario è incompatibi e con qua siasi forma di rapporto di avoro subordinato o autonomo e con ogni a tro rapporto di avoro retribuito con 'organizzazione.

## Art. 10 - Perdita della qualità di socio

1. La qua ità di socio si perde per:

a) decesso;

b) mancato pagamento de a quota socia e: a decadenza avviene su decisione de 'assemb ea, previa proposta de consig io direttivo, trascorsi sei mesi da mancato versamento de a quota socia e annua e;

c) dimissioni: ogni socio può recedere da 'associazione in qua siasi momento dandone comunicazione scritta a consig io direttivo; ta e recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo 'obb igo per i pagamento de a quota socia e per 'anno in corso;

d) espu sione: consig io direttivo previa contestazione deg i addebiti e sentito i socio interessato, se possibi e e richiesto da o stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto da presente statuto o qua ora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibi e a prosecuzione de rapporto associativo.

2. G i associati che abbiano comunque cessato di appartenere a 'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno a cun diritto su patrimonio de 'associazione stessa.

## Art. 11 - Organi Sociali

1. G i organi de 'associazione sono:

a) Assemb ea dei soci;

b) Consig io direttivo;

c) Presidente;

## Art. 12 - Assemblea

1. L'assemb ea è composta dai soci de 'organizzazione ed è 'organo sovrano.

2. L'assemb ea è presieduta da Presidente de 'organizzazione o, in sua assenza, da Vicepresidente.

3. È convocata a meno una vo ta a 'anno da Presidente de 'organizzazione o da chi ne fa e veci mediante avviso scritto da inviare a meno 10 giorni prima di que o fissato per 'adunanza e contenente a data de a riunione, 'orario, i uogo, 'ordine de giorno e 'eventua e data di seconda convocazione.

4. Ta e comunicazione può avvenire a mezzo ettera, fax, P.E.C. o e-mai (previamente indicata dai soci), spedita/divu gata a meno 15 giorni (10 ne caso de 'e-mai ) prima de a data fissata per 'assemb ea a recapito risu tante da ibro dei soci oppure mediante avviso affisso ne a sede de 'organizzazione.

5. L'Assemb ea è ino tre convocata a richiesta di a meno un terzo dei soci o quando 'organo amministrativo o ritiene necessario.

6. voti sono pa esi, tranne que i riguardanti e persone.

7. De e riunioni de 'assemb ea è redatto i verba e, sottoscritto da Presidente e da verba izzante e conservato presso a sede de 'organizzazione, in ibera visione a tutti i soci.

8. L'Assemb ea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria que a convocata per a modifica de o statuto e o sciog imento de 'organizzazione. E' ordinaria in tutti g i a tri casi.

## Art. 13 - Compiti dell'assemblea

Le competenze de 'assemb ea sono:

a) nomina e revoca i componenti deg i organi socia i;

b) nomina e revoca, quando previsto, i soggetto incaricato de a revisione ega e dei conti;

c) approva i bi ancio;

d) de ibera su a responsabi ità dei componenti deg i organi socia i e promuove azione di responsabi ità nei oro confronti;

e) de ibera su e modificazioni de 'atto costitutivo o de o statuto;

f) approva 'eventua e rego amento dei avori assemb eari;

g) de ibera o sciog imento, a trasformazione, a fusione o a scissione de 'organizzazione;

h) de ibera sug i a tri oggetti attribuiti da a egge, da 'atto costitutivo o da o statuto a a sua competenza.

## Art. 14 - Assemblea ordinaria

1. L'assemb ea ordinaria è rego armente costituita in prima convocazione con a presenza de a metà più uno deg i aderenti, presenti in proprio o per de ega, e in seconda convocazione qua unque sia i numero deg i aderenti presenti, in proprio o in de ega.

2. L'assemb ea de ibera a maggioranza dei voti dei presenti. Ciascun socio ha diritto ad un voto.

3. soci possono farsi rappresentare in assemb ea so o da a tri soci, conferendo de ega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre de eghe.

4. Non è ammessa 'espressione de voto per corrispondenza o in via e ettronica.

5. Ne e de iberazioni di approvazione de bi ancio e in que e che riguardano a oro responsabi ità, g i amministratori non hanno diritto di voto.

## Art. 15 - Assemblea straordinaria

1. L'assemb ea straordinaria modifica o statuto de 'organizzazione con a presenza di a meno tre quarti deg i associati e i voto favorevo e de a maggioranza dei presenti e de ibera o sciog imento e a iquidazione nonché a devo uzione de patrimonio con i voto favorevo e di a meno tre quarti deg i associati.

2. Per 'assemb ea straordinaria, ad eccezione di quanto previsto ne comma precedente, si app icano e rego e de 'assemb ea ordinaria di cui a precedente artico o.

## Art. 16 - Struttura dell'assemblea

1. L'assemb ea è presieduta da presidente de 'associazione o in sua assenza da vicepresidente o, in assenza di quest'u timo, da un membro de consig io difettivo designato da a stessa assemb ea.

2. Le funzioni di segretario sono svo te da segretario de 'associazione o in caso di suo impedimento da persona, nominata da 'assemb ea.

3. verba i de 'assemb ea saranno redatti da segretario, e firmati da presidente e da segretario stesso.

4. Le decisioni prese da 'assemb ea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.

5. Ogni socio ha diritto di consu tare i verba e dei avori redatto da segretario e sottoscritto da presidente; ha diritto di informazione e di contro o stabi iti da e eggi, ha diritto di accesso ai documenti, de ibere, bi anci, rendiconti e registri de 'associazione.

## Art. 17 - Consiglio direttivo

1. Consig io direttivo è e etto da 'Assemb ea deg i aderenti ed è composto da un minimo di a un massimo di undici componenti.Resta in carica cinque anni e i suoi componenti possono essere rie etti. Essi decadono qua ora sono assenti ingiustificati per tre vo te consecutive.

2. Consig io direttivo ne a sua prima riunione e egge tra i propri componenti i Presidente e un vice Presidente, o, più vice presidenti.

3. Consig io direttivo si riunisce, su convocazione de Presidente, a meno una vo ta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta a meno un terzo dei componenti. n ta e seconda ipotesi a riunione deve avvenire entro venti giorni da ricevimento de a richiesta. A e riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventua i sezioni interne di avoro con voto consu tivo. Le riunioni de Consig io direttivo sono va ide quando è presente a maggioranza dei suoi componenti e etti. Di ogni riunione deve essere redatto i verba e ne registro de e riunioni de Consig io direttivo.

4. Compete a Consig io direttivo:

a) compiere tutti g i atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

b) fissare e norme per i funzionamento de 'Associazione;

c) sottoporre a 'approvazione de 'Assemb ea i preventivo possibi mente entro a fine de mese di dicembre e comunque con i bi ancio consuntivo entro a fine de mese di apri e successivo de 'anno interessato;

d) determinare i programma di avoro in base a e inee di indirizzo contenute ne programma genera e approvato da 'Assemb ea, promuovendo e coordinando 'attività e autorizzando a spesa;

e) e eggere i Presidente e i vice Presidente (o più vice Presidenti);

f) nominare i Segretario (eventua mente i Tesoriere e/o i Segretario/Tesoriere), che può essere sce to anche tra e persone non componenti i Consig io direttivo oppure anche tra i non aderenti;

g) accog iere o respingere e domande deg i aspiranti aderenti;

h) ratificare, ne a prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza de Consig io adottati da Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

i) assumere i persona e strettamente necessario per a continuità de a gestione non assicurata dag i aderenti e comunque nei imiti consentiti da e disponibi ità previste da bi ancio;

) istituire gruppi a sezioni di avoro i cui coordinatori, se non hanno a tro diritto a voto de iberativo, possono essere invitati a partecipare a e riunioni de Consig io e a e Assemb ee con voto consu tivo;

m) nominare, a 'occoi re ativi poteri;

n) dedicere su 'espu sione dei soci.

5. Consig io direttivo può de egare a Presidente o a un Comitato esecutivo 'ordinaria amministrazione. Le riunioni de 'eventua e Comitato esecutivo devono essere verba izzate ne 'apposito registro. Le eventua i sostituzioni di componenti de Consig io direttivo effettuate ne corso de triennio devono essere conva idate da a prima assemb ea convocata successivamente a a nomina. componenti così nominati scadono con g i a tri componenti.

## Art. 18 - Presidenza

1. presidente rappresenta ega mente 'associazione e compie tutti g i atti che a impegnano verso 'esterno. Questi deve essere sce to in base ai requisiti onorabi ità, professiona ità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti a riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza.

2. presidente è e etto da 'assemb ea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

3. presidente dura in carica per un periodo di 3 anni e cessa per scadenza de mandato, per dimissioni vo ontarie o per eventua e revoca decisa da 'assemb ea, con a maggioranza dei presenti.

4. A meno un mese prima de a scadenza de mandato, i presidente convoca 'assemb ea per 'e ezione de nuovo presidente e de 'organo di amministrazione.

5. presidente convoca e presiede 'Assemb ea e 'organo di amministrazione, svo ge 'ordinaria amministrazione su a base de e direttive di ta i organi, riferendo a 'organo di amministrazione in merito a 'attività compiuta.

6. Vicepresidente sostituisce i Presidente in ogni sua attribuzione ogniqua vo ta questi sia impossibi itato ne 'esercizio de e sue funzioni.

7. Segretario dà esecuzioni a e de iberazioni de presidente e de consig io direttivo, redige i verba i de e riunioni, attende a a corrispondenza e come tesoriere cura 'amministrazione de 'associazione e si incarica de a tenuta dei ibri contabi i nonché de e riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato de consig io direttivo. revisore dei conti è

nominato" da 'Assemb ea dei soci fra associati o terzi che siano in possesso di adeguate competenze economico-contabi i

2. Revisore, ove nominato, non può essere contemporaneamente membro de Consig io Direttivo o de Co egio dei Probiviri.

3. Revisore, ove nominato, dura in carica tre anni ed è rie eggibi e.

5. Co egio dei Revisori, ove nominato, ha i compito di contro are trimestra mente a gestione amministrativo/contabi e, di esaminare in via pre iminare i bi anci, di redigere una re azione di accompagnamento ag i stessi. Revisori hanno faco tà di partecipare, anche singo armente, a e riunioni de Consig io Direttivo senza diritto di voto.

6. L'attività de Revisore o de Co egio dei Revisori deve risu tare da apposito verba e riportato ne ibro dei verba i de Co egio dei Revisori, ne qua e devono essere riportate anche e re azioni ai bi anci.

4. Revisore o i Co egio dei Revisori ha i compito di contro are trimestra mente a gestione amministrativo/contabi e, di esaminare in via pre iminare i bi anci, di redigere una re azione di accompagnamento ag i stessi.

5. L'attività de Revisore deve risu tare da apposito verba e riportato ne ibro dei verba i de Co egio dei Revisori, ne qua e devono essere riportate anche e re azioni ai bi anci.

## Art. 19 - Risorse economiche

1. Le risorse economiche de 'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubb ici e privati;
- donazioni e asciti testamentari;
- rendite patrimonia i;
- attività di racco ta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni a tra entrata ammessa ai sensi de D.Lgs. 117/2017.

## Art. 20 - Beni

1. beni de 'associazione sono beni immobi i, beni registrati mobi i e beni mobi i. beni immobi i ed i beni registrati mobi i possono essere acquistati da 'organizzazione, e sono ad essa intestati.

2. beni immobi i, i beni registrati mobi i, nonché i beni mobi i che sono co ocati ne a sede de 'organizzazione sono e encati ne 'inventario, che è depositato presso a sede de 'organizzazione e può essere consu tato dag i aderenti.

## Art. 21 - Divieto di distribuzione degli utili e utilizzo del patrimonio

1. L'organizzazione ha i divieto di distribuire, anche in modo indiretto, uti i e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capita e durante a propria vita, nonché 'obb igo di uti izzare i patrimonio, comprensivo di eventua i ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per o svo gimento de 'attività statutaria ai fini de 'esc usivo perseguimento de e fina ità previste.

## Art. 22 - Scritture contabili e bilancio

1.Ogni anno devono essere redatti, a cura de Consig io direttivo, i bi anci preventivo e consuntivo da sottoporre a 'approvazione de 'Assemb ea entro i 30 apri e. bi anci devono essere portati a conoscenza de Co egio dei revisori a meno 30 giorni prima de a presentazione a 'assemb ea.

2. Da bi ancio consuntivo devono risu tare i beni, i contributi e asciti ricevuti e e spese per capito i e voci ana itiche.

3. bi ancio deve coincidere con 'anno so are.

## Art. 23 - Pubblicità e trasparenza

1. consig io direttivo assicura a sostanzia e pubb icità e trasparenza deg i atti re ativi a 'attività de 'associazione, con partico are riferimento ai bi anci o rendiconti annua i ed ai ibri socia i obb igatori, ossia i ibro soci, i ñibro de e adunanze e de iberazioni de 'assemb ea dei soci e de consig io direttivo. Ta i documenti socia i devono essere messi a disposizione dei soci per a consu tazione anche ne caso in cui siano conservati presso professionisti di cui 'associazione si avva e. Le richieste di accesso a a documentazione vengono indirizzate a qua siasi consig iere.

## Art. 24 - Personale retribuito

1. L'associazione può avva ersi di persona e retribuito per i raggiungimento de o scopo socia e.

2. rapporti tra 'organizzazione ed i persona e retribuito sono discip inati da a egge e da apposito rego amento adottato da 'organizzazione.

## Art. 25 - Responsabilità dell'associazione

1. L' associazione risponde, con e proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza de e convenzioni e dei contratti stipu ati.

## Art. 26 - Assicurazione associazione

1. L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabi ità contrattua e ed extra contrattua e de a organizzazione stessa.

## Art. 27 - Scioglimento

1.Ne caso di sciog imento e messa in iquidazione, i nome ed i patrimonio de 'associazione saranno devo uti secondo e norme, e moda ità ed i tempi stabi iti da 'assemb ea, ad a tra associazione che sia in grado di garantire a destinazione ai fini ana oghi a que i de presente statuto.

## Art. 28 - Norme di rinvio e disposizioni finali

1. Per quanto non previsto da presente Statuto, si fa riferimento a e vigenti disposizioni egis ative in materia, con partico are riferimento a Codice civi e, a a egge n. 106 de 6 giugno 2016, a a egge n. 266 de '11 agosto 1991, a a egis azione regiona e su vo ontariato, a D gs 4 dicembre 1997, n. 460 ed a e oro eventua i variazioni.